N. 4.2020 / CIRCOLARE / Prot. 04.2020 / CZ

SERVIZIO FISCALE
10 gennaio 2020

Alle Aziende Associate

LETTERE DI INTENTO: NOVITÀ DECORRENTI DAL 01.01.2020

L'art. 23-septies del decreto legge 34/2019 (noto anche come "decreto crescita") ha inteso apportare semplificazioni in materia di lettere di intento, semplificazioni la cui **entrata in vigore** è il **1° gennaio 2020**.

In via di estrema sintesi, a decorrere dalla predetta data:
(a) il cessionario esportatore abituale continuerà (come sinora) a inviare i dati della propria dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate tramite il consueto canale telematico;

(b) il cessionario esportatore abituale **non avrà più l'obbligo** di consegnare al proprio fornitore (o in Dogana) la dichiarazione di intento unitamente alla relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate;

(c) **è abolito** l'obbligo di numerare progressivamente le lettere di intento emesse e/o ricevute unitamente all'obbligo di loro conservazione ex art. 39 del dpr 633/1972;

(d) **sono aboliti** i relativi registri nei quali annotare le dichiarazioni emesse e ricevute;

(e) il fornitore **non dovrà più** riepilogare nel quadro VI della propria dichiarazione Iva i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

A fronte di tutto ciò è stato però introdotto un nuovo onere/adempimento a carico del fornitore **dell'esportatore abituale**, il quale **dovrà indicare nelle fatture emesse** a carico di quest'ultimo (con codice N3 corrispondente alla dicitura "non imponibile ex art. 8, comma1, lettera c, del dpr 633/1972") **gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento** (e non, genericamente, gli estremi della dichiarazione medesima). In altri termini, **il fornitore dovrà procedere al previo riscontro telematico** così da verificare che il cliente esportatore abituale abbia regolarmente adempiuto ai suoi obblighi di invio telematico della propria dichiarazione di intento.

Particolarmente pesanti le **conseguenze sanzionatorie a carico del fornitore** nel caso in cui questi **non adempia al** predetto **preliminare riscontro telematico dell'avvenuto invio della dichiarazione di intento e all'indicazione in fattura del relativo numero di protocollo**: **dal 100% al 200% dell'imposta non applicata**, fermo restando il pagamento dell'imposta medesima.

Da ultimo, si rappresenta come l'Agenzia avrebbe dovuto procedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 34/2019, all'emanazione di un apposito provvedimento attuativo delle disposizioni in esame, provvedimento a oggi non ancora emesso.

In via prudenziale, e in attesa tanto del provvedimento di cui sopra quanto di istruzioni operative da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene opportuno che, dal 01.01.2020, i fornitori degli esportatori abituali, prima di emettere la fattura senza indicazione dell'imposta:

1.- chiedano al loro cliente copia (da inviarsi anche con mezzi "informali" come l'e-mail ordinaria) della dichiarazione di intento e della ricevuta di presentazione telematica della medesima;

2.- procedano al "riscontro telematico" dell'invio, tenendone evidenza e conservandone le risultanze;

3.- dopodiché indichino nella fattura emessa a carico del cliente esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione telematica della dichiarazione di intento stessa.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia